

**PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017.
INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA****LA GIUNTA COMUNALE**

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2017, esecutiva, relativa a: "Bilancio di previsione 2017, bilancio pluriennale e DUP/PEG 2017/2019, piano di investimenti – approvazione";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.04.2017, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2017 unitamente al Piano della Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 31.05.2017 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p, del D.lgs. n. 446/1997;
- l'art. 92, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 163/2006;
- gli artt. 40, comma 3 e 40/bis del D.lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- l'art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs. 150/2009;
- l'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

Premesso che in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 31, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Viste le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall'art. 39 della Legge Finanziaria n. 449/1997, invitano gli Enti Locali ad un processo di progressivo contenimento e riduzione delle spese del personale dell'Ente in rapporto al totale delle spese correnti dell'Ente;

Considerato l'art. 76 della Legge n. 133/2008 che, ampliando il concetto di spesa di personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM di prossima approvazione;

Visto l'art. 67, comma 8, e seguenti della Legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di

alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la Legge n. 15/2009 e il D.lgs. n. 150/2009 "Attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40/bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 1, comma, 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Posto che il Comune di Castellanza ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenute rispetto alla media del triennio 2011-2013 e che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;

- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- a) di non prevedere nuove progressioni orizzontali, considerato che ad oggi circa il 94% dei dipendenti ha negli anni avuto almeno una progressione orizzontale;
- b) di contrattare i criteri per l'attribuzione dell'indennità connessa all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01/04/1999;
- c) di contrattare i criteri e la definizione del Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice degli Appalti - Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- d) di destinare alla voce produttività collettiva le risorse rimanenti dall'utilizzo del fondo;

Atteso che il presente atto di indirizzo non richiede espressione dei pareri di cui agli artt. 49, comma 1, e 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di esprimere i seguenti indirizzi alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente – anno 2017, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs. 150/2009:
 - a) di non prevedere nuove progressioni orizzontali, considerato che ad oggi circa il 94% dei dipendenti ha negli anni avuto almeno una progressione orizzontale;
 - b) di contrattare i criteri per l'attribuzione dell'indennità connessa all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL 01/04/1999;
 - c) di contrattare i criteri e la definizione del Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice degli Appalti - Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 - d) di destinare alla voce produttività collettiva le risorse rimanenti dall'utilizzo del fondo;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.